

FNM S.p.A.

**Sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14
Capitale sociale Euro 130.000.000,00, interamente versato
Registro delle imprese di Milano, codice fiscale n. 00776140154**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2009, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 30 APRILE 2009, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DECRETO MINISTERIALE N. 437/98

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 – Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea chiude con un utile di 5.620.404 euro.

Si propone di approvare il bilancio al 31.12.2008 e di destinare l'utile come segue:

- 281.020 €uro a riserva legale;
- 5.339.384 €uro a riserva straordinaria.

Inoltre viene altresì sottoposto alla Vostra attenzione il bilancio consolidato del gruppo FNM al 31.12.2008 che chiude con un utile di 7,7 milioni di €uro.

Per un'analisi dettagliata si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

2. Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, determinazione della durata in carica e dei relativi emolumenti.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008 si conclude il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 17 dello statuto. Al riguardo si precisa che l'elezione degli amministratori avviene sulla base di liste, come di seguito indicato.

In particolare va segnalato che, secondo lo statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove amministratori.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che – al momento della presentazione della lista - rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera n. 16779 del 27.01.2009.

Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti.

Con riferimento alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, ove esistenti.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Modalità di votazione

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora tuttavia all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi dello statuto.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

Pubblicità dell'elezione degli amministratori

La società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e pubblicato sul sito internet della Società, dell'avvenuta nomina degli amministratori indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti l'organo di amministrazione è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Tutto ciò premesso l'assemblea è invitata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica degli amministratori;
- determinare gli emolumenti degli amministratori;
- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 17 dello statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni;
- eventualmente nominare il Presidente.

3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; determinazione dei relativi emolumenti.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 26 dello statuto. Al riguardo si precisa che l'elezione dei sindaci avviene sulla base di liste, come di seguito indicato.

In particolare va segnalato che, secondo lo statuto, il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La presidenza del Collegio sindacale spetterà al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza come in seguito identificata, ove presentata.

Il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con Regolamento dalla Consob.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che - al momento della presentazione della lista - da soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito da Consob con delibera n. 16779 del 27.01.2009.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

I nominativi dei candidati – che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o da altra disposizione applicabile - sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con questi ultimi;
- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo

statuto e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui sopra, in relazione alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, ove esistenti; in alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Modalità di votazione

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (Lista di Minoranza), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio sindacale, e un sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Pubblicità dell'elezione del Collegio sindacale

La società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e pubblicato sul sito internet della Società, dell'avvenuta nomina del Collegio sindacale, indicando la lista dalla quale

ciascuno dei componenti l'organo di controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza.

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata a:

- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni;
- nominare il Presidente;
- determinare gli emolumenti del Collegio Sindacale.

Milano, 26 marzo 2009
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Norberto Achille